

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Nota sul Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro

Attenzione: Il provvedimento NON è immediatamente precettivo
anzi l'iter è complesso: deve ora andare al parere delle Conferenza Stato-Regioni
e 2 volte alle Commissioni di Camera e Senato

Prime luci e ombre

(Nota di Rino Pavanello, aggiornata al 9 marzo 2008)

Molte le principali novità del testo, costituito da 305 articoli, XIII Titoli e oltre 50 Allegati, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008 in attuazione della Legge delega 123/2007, di cui daremo informazioni e aggiornamenti continui.

Il testo ricomprende le normative già contenute nel 626/94 ed altre che ne erano fuori (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.). Questi i Titoli:

- ⇒ **Titolo I:** Disposizioni generali + Sanzioni - da art. 1 a 61
- ⇒ **Titolo II:** Luoghi di lavoro + Sanzioni - da art. 62 a 68
- ⇒ **Titolo III:** Attrezzature e DPI + Sanzioni - da art. 69 a 87
- ⇒ **Titolo IV:** Cantieri temporanei e mobili + Sanzioni - da art. 88 a 160
- ⇒ **Titolo V:** Segnaletica + Sanzioni - da art. 161 a 166
- ⇒ **Titolo VI:** Movimentazione manuale dei carichi + Sanzioni - da art. 167 a 171
- ⇒ **Titolo VII:** Videoterminali + Sanzioni - da art. 172 a 179
- ⇒ **Titolo VIII:** Agenti fisici + Sanzioni (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere esplosive), - da art. 180 a 220
- ⇒ **Titolo IX:** sostanze pericolose + Sanzioni (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto) da art. 180 a 265
- ⇒ **Titolo X:** Agenti Biologici + Sanzioni - da art. 266 a 286
- ⇒ **Titolo XI:** Atmosfere esplosive + Sanzioni - da art. 287 a 297
- ⇒ **Titoli XII e XIII:** Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 305 - Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti

Il testo (art. 304) è destinato a sostituire e abrogare non solo il 626/94 ma anche i DPR 547/77, 164/56, 303/56, 277/91, 493/96 e 494/96, ...

segue ...

Per essere continuamente aggiornato:

→ <http://www.amblav.it>

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Tra gli aspetti positivi:

- il **campo di applicazione** delle disposizioni è riferito **a tutti i lavoratori, compresi gli "atipici"** (somministrati, distaccati, a distanza, ecc.), che si inseriscano in un ambiente di lavoro, **senza alcuna differenziazione di tipo formale** (c.d. **principio di effettività della tutela** che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e **fino ai lavoratori autonomi**, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro.
Tuttavia permane il ricorso a decreti ministeriali per attività particolari: forze dell'ordine, ma anche lavoratori delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, ecc.
- il **rafforzamento dei diritti di RLS non solo aziendali**, ma anche dei **RLST territoriali** (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e **la creazione di un RLS di sito produttivo**, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
- **la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza**, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell'efficienza degli interventi.
- **la creazione di un sistema informativo**, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
- **il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche**, con particolare riguardo a RLS e alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro, tuttavia lasciato troppo alla decisione dei singoli Istituti.
- **L'obbligo di formazione anche per i RSPP/datori di lavoro**
- **il miglioramento della precedente versione dell'interpello** (art. 12), che risultava decisamente riduttiva dei poteri di altri organi (ASL, Magistratura, ecc.)
- **il miglioramento della precedente versione dei modelli di organizzazione e gestione** (art. 30), che risultava decisamente insostenibile circa la totale conformità consentita a BS OHSAS 18001 o alle Linee guida INAIL-UNI-ISPEL-parti sociali; ora ricondotta – più giustamente – alla previsione **"si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti (Ndr: solo) per le parti corrispondenti"** (comma 5)
- **l'ampliamento delle definizioni**, che ricomprendono ora **"informazione", "formazione", "addestramento", "responsabilità sociale"**, ecc.

Tra gli aspetti meno condivisibili:

- **la non modifica del "rischio moderato"**, la cui dizione rimane immutata e **non sostituita** da **"rischio bassissimo"** o simili
- **l'incomprensibile eliminazione dell'obbligo di invio del nome del RSPP all'Organo di vigilanza** (anche per i datori di lavoro/RSPP, oltre che per i RSPP aziendali interni esterni), tenuto conto che l'obbligo prevedeva **solo una sanzione amministrativa pecuniaria, ma era e rimane di straordinaria rilevanza**
- **l'eliminazione o la semplificazione di alcuni altri obblighi ritenuti formali** o non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, **che tutti formali non sono....**

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

- la “strana” eliminazione dell’indelegabilità della nomina del Medico competente, come per il RSPP, obbligo previsto nella precedente stesura
- alcuni aspetti contenuti nei Titoli specifici, su cui torneremo successivamente.

SANZIONI

Viene rivisto l’intero impianto sanzionatorio, con una revisione del sistema delle sanzioni, in base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007. E’ prevista la pena:

- ⇒ dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità.
- ⇒ nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.

Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.

Nella stessa logica, Il datore di lavoro, che

- ⇒ cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione ottiene una riduzione della pena
- ⇒ adempia, pur tardivamente all’obbligo ottiene la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000.

Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Seguiranno ulteriori note (questa è aggiornata al 9 marzo 2008)

Per essere sempre informato
→ <http://www.amblav.it>



Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it